

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Profili generali

In attuazione della legge 23 agosto 2004 n. 243 recante *Norme in materia pensionistica e delega al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria* (di seguito legge delega), il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 di *Disciplina delle forme pensionistiche complementari* pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 13 dicembre 2005 (di seguito decreto). La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha anticipato l'entrata in vigore del decreto, inizialmente fissata al 1° gennaio 2008, al 1° gennaio 2007.

Il decreto attua una riforma complessiva della previdenza complementare finalizzata, in linea con i principi fissati dalla legge delega, allo sviluppo della previdenza complementare quale strumento essenziale di tutela volto alla costruzione di una rendita aggiuntiva destinata ad integrare adeguatamente il livello complessivo di reddito nell'età anziana.

La scelta di potenziare la previdenza complementare si ricollega alla riforma del sistema di previdenza obbligatoria attuata a partire dagli anni novanta. I fenomeni dell'allungamento della vita media e della diminuzione del tasso di natalità, infatti, sbilanciando in prospettiva il rapporto tra il numero dei pensionati e degli occupati, avevano indotto il legislatore a rivedere il sistema di calcolo delle pensioni obbligatorie al fine di ridurre la spesa pensionistica. E' stato così previsto il progressivo passaggio dal metodo retributivo (importo della pensione calcolato in percentuale degli ultimi stipendi percepiti) a quello contributivo (importo della pensione legato ai contributi versati) che comporta una significativa riduzione del tasso di sostituzione a parità di anzianità contributiva e anagrafica.

In tale contesto, al fine di consentire il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento, il decreto realizza un assetto normativo volto a favorire l'aumento delle adesioni e l'accrescimento dei flussi di finanziamento alla previdenza complementare attraverso l'istituto del conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito TFR), un più favorevole regime fiscale di contributi e prestazioni, l'ampliamento delle opportunità di scelta per i lavoratori e l'adozione di strumenti volti ad assicurare un'adesione effettivamente consapevole e una più ampia libertà di circolazione all'interno del sistema.

Sotto tale profilo, diretti interessati della riforma sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi; sono esclusi i dipendenti pubblici, per i quali il decreto, in attuazione delle disposizioni della legge delega prevede che, in attesa dell'emanazione di specifica disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente (d. lgs. 124/1993).

La vigilanza della COVIP

Strumento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi della riforma è la previsione di un assetto che garantisca l'uniformità delle regole in vigore per tutte le forme pensionistiche complementari e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore. Così, il decreto provvede ad uniformare tutte le forme pensionistiche, prevedendo l'applicazione di regole omogenee in materia di trasparenza e confrontabilità dei costi e dei risultati e di modalità di autorizzazione nonché la sottoposizione di tutte le forme pensionistiche alla vigilanza della COVIP, la cui attività è finalizzata a perseguire la sana e prudente gestione dei fondi pensione e la trasparenza e la correttezza dei comportamenti avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Per effetto del decreto, la COVIP, ferme restando le attribuzioni già svolte sui fondi pensione negoziali, vede ampliate in modo significativo le competenze sui fondi pensione aperti e sulle forme individuali e diviene titolare di una serie di competenze nuove sulle forme pensionistiche individuali e su alcune categorie di fondi pensioni preesistenti prima sottratte alla propria vigilanza. In particolare, con riferimento ai fondi aperti e alle forme individuali, vengono affidate alla COVIP le competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulle modalità di offerta al pubblico sia per la fase di raccolta delle adesioni sia per quella relativa all'informativa periodica durante il rapporto di partecipazione. Con riguardo alle forme pensionistiche individuali, viene poi attribuito alla COVIP il potere di approvare il regolamento di tali forme richiesto dalla nuova normativa a corredo del contratto di assicurazione e necessario per l'iscrizione anche di tali forme nell'albo tenuto dalla COVIP. In ultimo, vengono assoggettati alla vigilanza della Commissione le forme preesistenti istituite all'interno di enti, società o gruppi sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa attualmente sottoposte alla vigilanza delle Autorità che esercitano i controlli sul soggetto al cui interno la forma è costituita.

Alla Commissione viene anche demandato il compito di indirizzare i soggetti vigilati nell'adeguamento alle nuove disposizioni mediante l'adozione di specifiche direttive destinate a tutte le forme pensionistiche. L'adeguamento delle forme al nuovo contesto normativo e l'approvazione del nuovo assetto da parte della COVIP costituisce infatti condizione affinché le forme pensionistiche complementari possano ricevere dal 1° gennaio 2007 nuove adesioni, anche mediante il conferimento del TFR.

Al fine di consentire ai lavoratori di manifestare sin dal 1° gennaio 2007 la volontà di aderire alle forme di previdenza complementare ammesse dall'ordinamento, anche conferendo il proprio TFR maturando, l'articolo 1, comma 752, della legge n. 296/2006, innovando l'articolo 23, comma 4, del d. lgs. n. 252/2005, ha stabilito che le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti alla nuova disciplina, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni dalla stessa impartite, possono raccogliere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Il versamento dei nuovi flussi di contributi e di TFR avverrà peraltro solo dal 1° luglio 2007, anche per il periodo compreso tra la data della scelta e il 30 giugno 2007, previa approvazione degli adeguamenti statutari e regolamentari da parte della COVIP. In attuazione della suddetta previsione (già contenuta nel decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006), la COVIP ha emanato, con delibera del 30 novembre 2006, le istruzioni relative alle procedure di adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina.

In tale provvedimento è tra l'altro precisato che sul sito della COVIP è data indicazione delle forme pensionistiche complementari che possono raccogliere adesioni ai sensi delle disposizioni del decreto 252/2005 e delle istruzioni della COVIP, a seguito di presentazione alla stessa COVIP delle prescritte comunicazioni, per le quali è in corso il procedimento di approvazione ovvero è stato conseguito il provvedimento medesimo.

Il conferimento del TFR

Lo sviluppo del settore della previdenza complementare per i lavoratori dipendenti viene in buona parte affidato dalla riforma al conferimento del TFR a tutte le forme pensionistiche complementari, ivi comprese le forme pensionistiche individuali (pur se, per queste ultime forme, solo per effetto di scelta esplicita del lavoratore). Viene quindi superato l'attuale vincolo normativo di destinazione del TFR solo a forme di natura collettiva.

Il decreto conferma il principio della libertà e volontarietà dell'adesione alle forme pensionistiche complementari. Tale principio trova applicazione anche nel caso di conferimento del TFR con modalità tacite (silenzio assenso), intendendosi il silenzio del lavoratore come manifestazione implicita di volontà cui viene collegato l'effetto dell'adesione alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri fissati dal decreto.

La scelta di destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore entro sei mesi dall'assunzione o entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2007). Con dichiarazione esplicita diretta al datore di lavoro, il lavoratore potrà scegliere di destinare il TFR maturando alla forma di previdenza complementare prescelta, sia essa collettiva o individuale, oppure di mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In tale ultimo caso, però, se l'azienda occupa almeno 50 dipendenti, il TFR maturando verrà trasferito dal datore di lavoro al 'Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto' gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 del codice civile.

Se entro i termini sopra individuati il lavoratore non effettuerà alcuna scelta, il TFR maturando sarà destinato dal datore di lavoro alla forma pensionistica collettiva individuata secondo i criteri fissati dal decreto e, in ultimo, alla forma pensionistica complementare appositamente istituita presso l'INPS, denominata FONDINPS. (per un maggiore dettaglio in ordine alle modalità di scelta sulla destinazione del TFR si possono consultare gli schemi allegati).

Con il conferimento esplicito o tacito del TFR, il lavoratore aderisce alla forma pensionistica divenendo titolare dei diritti di informazione e partecipazione tipici di tutti gli iscritti.

Al fine di garantire che la scelta sulla destinazione del TFR sia effettuata con piena consapevolezza, la legge pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di dare ai dipendenti le informazioni sulle diverse opzioni possibili e di fornire al lavoratore che nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine non abbia effettuato alcuna scelta esplicita informazioni sulla forma pensionistica alla quale, perdurando il silenzio, verrà automaticamente destinato il TFR maturando. Oltre a ciò, è prevista la realizzazione da parte delle Istituzioni competenti di campagne informative rivolte a tutti i lavoratori interessati finalizzate a diffondere i contenuti della riforma e a promuovere adesioni consapevoli.

Nuova disciplina di alcuni istituti

Con riguardo all'assetto delle forme pensionistiche complementari, il decreto interviene, in primo luogo, sulla materia della *governance*, sia mediante la valorizzazione del ruolo di alcuni organi, sia prevedendo l'adozione di nuove figure in funzione di accrescimento della tutela dell'interesse degli iscritti (in particolare, per i fondi aperti, è disposta l'istituzione di un organismo di sorveglianza destinato a rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e a verificare che l'amministrazione e gestione del fondo si svolgano nell'esclusivo interesse degli stessi).

Sotto il profilo contributivo, è prevista la possibilità per il lavoratore di definire il contributo a proprio carico, ferma restando, nelle forme pensionistiche collettive, la competenza delle fonti istitutive a stabilire la misura minima della contribuzione a carico dei lavoratori e del datore di lavoro. E' prevista la possibilità di contribuire alle forme anche solo mediante il conferimento del TFR; qualora il lavoratore versi anche contributi a proprio carico ha diritto alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti e accordi collettivi.

Viene poi modificato il regime delle prestazioni, con la previsione della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica al conseguimento da parte dell'iscritto dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. Le prestazioni pensionistiche complementari possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita. Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Anche la disciplina delle anticipazioni subisce significative modifiche. Da un lato viene, infatti, fissato il limite massimo erogabile pari al 75 per cento della posizione maturata per le ipotesi di

spese per gravi motivi di salute e acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, dall'altro viene eliminato il periodo minimo di partecipazione alla forma per ottenere il beneficio in caso di spese sanitarie. L'anticipazione, per tale fattispecie, può quindi essere richiesta *in qualsiasi momento* del rapporto di partecipazione. In ultimo, vengono ampliate le causali che danno luogo al conseguimento del beneficio, prevedendone l'erogazione fino al massimo del 30 per cento della posizione anche per *altre esigenze del lavoratore*.

Per le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni conseguite per spese sanitarie, in ragione della rilevanza sociale degli interessi ad esse sottese, viene prevista l'applicazione dei limiti normativi alla cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità in vigore per le pensioni di primo pilastro. Per lo stesso motivo, tali prestazioni sono sottoposte ad un regime fiscale particolarmente favorevole. L'aliquota applicata sulle somme erogate è infatti pari al 15 per cento; inoltre per le prestazioni pensionistiche la stessa scende di 0,30 percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo fino ad un massimo del 6 per cento. Dopo 35 anni di partecipazione, dunque, l'aliquota applicata sulla prestazione è pari al 9 per cento.

E' inoltre ridefinita la disciplina del riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica, prevedendo espressamente la possibilità di riscattare l'intera posizione, con tassazione ridotta, nei casi di invalidità permanente con perdita della capacità di lavoro fino ad un terzo o di disoccupazione protratta per un periodo superiore a 48 mesi; per periodi di disoccupazione più brevi, comunque superiori a 12 mesi, o in caso di procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni è invece possibile riscattare un importo non superiore al 50 per cento della posizione accumulata. Viene poi unificata per tutte le forme pensionistiche la disciplina del riscatto per premorienza rispetto alla maturazione del diritto alla prestazione: in tal caso l'intera posizione spetta agli eredi o ai diversi beneficiari indicati dall'aderente.

In ultimo, nel caso del trasferimento volontario della posizione ad altre forme, che potrà essere esercitato dall'iscritto decorsi due anni di partecipazione, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo datoriale, nei limiti e secondo le modalità definite dalle fonti istitutive a carattere collettivo.